



White paper

Rapporti tra il responsabile
della protezione dei dati (RPD |
DPO), gli altri organi societari e
le funzioni di controllo degli
enti. Alcuni spunti di
approfondimento

**Comitato Scientifico
ASSO DPO
Settore Privato**

White paper

Rapporti tra il responsabile della protezione dei dati (RPD | DPO), gli altri organi societari e le funzioni di controllo degli enti. Alcuni spunti di approfondimento

01

Il RPD | DPO quale Organo anche di controllo.

02

Il RPD | DPO nei rapporti con gli Organi sociali e di controllo.

03

Conclusioni.

01. Il RPD | DPO quale Organo anche di controllo

Alla luce del Regolamento europeo 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in materia di tutela dei dati personali, risulta importante definire correttamente (quanto meno porsi il problema e tentare di esplorare le pertinenti tematiche) la relazione che intercorre tra il RPD | DPO e gli Organi sociali e le Funzioni di controllo posto che tutti ricoprono un fondamentale ruolo all’interno della struttura organizzativa e gestionale dell’azienda.

Alcune relazioni sono previste da norme di legge, altre da provvedimenti regolatori costituenti fonti secondarie come, per esempio, quelli emanati dalla BANCA D’ITALIA, dalla CONSOB o dall’IVASS.

A tal fine saranno analizzati i rapporti tra RPD | DPO e i principali Organi sociali e di controllo con cui tale figura deve, ragionevolmente, cooperare e coordinarsi, ovvero con l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, il Revisore Legale, le Funzioni di Compliance, di Internal Audit, di Risk Management e di Antiriciclaggio.

Con riferimento ad essi appare innegabile, da un lato, che il RPD | DPO abbia il compito di supervisionare e monitorare il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (europea e nazionale) e le conseguenti modalità con cui tali soggetti provvedono al trattamento. Se del caso, è necessario che provveda a contestare e segnalare eventuali criticità rilevate.

Al riguardo possiamo, dunque, subito evidenziare che le specifiche caratteristiche di alcuni soggetti sottoposti alla presente analisi, ovvero RPD | DPO e Funzioni di controllo, potrebbero determinare numerose situazioni di conflitto qualora i rispettivi ruoli fossero affidati ad un’unica persona fisica. Questo in quanto l’unione di tali Funzioni condurrebbe, in molti casi, alla sovrapposizione della figura di controllore e controllato. Facendo in modo che ciò non accada, si può, così, evitare di incorrere in possibili conflitti di interesse, intendendosi con ciò quella condizione giuridica nella quale un soggetto, investito di determinati poteri o funzioni, possieda un interesse personale o professionale che contrasti con la carica per la quale tali poteri gli sono stati attribuiti.

È necessario, ai fini della trattazione, ricordare che la Funzione del RPD | DPO presenta, fra i suoi compiti, quella di vigilare sull’osservanza del Regolamento europeo e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati; di responsabilizzare, sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo. Il tutto nel rispetto del requisito dell’indipendenza con cui egli deve operare, appunto in assenza di conflitti di interessi (ex art. 38 GDPR).

In particolare, sempre a nostra utilità, è importante sottolineare che, nell'esecuzione delle sue Funzioni, il RPD | DPO si potrebbe delineare come una figura di controllo di secondo livello con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Questo anche con riferimento ai trattamenti degli Organi e Funzioni di controllo aziendali.

Già, ma a quale titolo questi ultimi effettuano tali trattamenti sui quali il RPD | DPO deve porre la sua attenzione? Appare interessante il tema dell'individuazione del loro ruolo assunto nel contesto del trattamento di dati personali. Teniamo conto, a tal fine, che gli Organi e Funzioni di controllo sono, per loro natura, indipendenti rispetto al soggetto giuridico in cui esercitano tale funzione, anche qualora appartengano all'Organizzazione interna del Titolare (o Responsabile) del trattamento.

Apriamo e chiudendo una parentesi sul punto, è interessante osservare che, nella pratica almeno fino ad oggi, la coscienza - per alcuni di essi - di essere investiti del ruolo di soggetti che potrebbero essere configurati come incaricati del trattamento, da parte di questi Organismi, non pare essere molto diffusa. Circostanza questa che può esporre le imprese al rischio di sanzioni che, con l'attuale normativa, sappiamo che non sono propriamente irrilevanti.

Tornando, quindi, alla suindicata designazione, la conseguenza conduce alla conclusione che alcuni di tali soggetti non abbiano la facoltà di determinare i loro stessi compiti che, unitamente al loro funzionamento, ai mezzi e alle misure di sicurezza ai fini dei trattamenti, sono stabiliti dall'organo dirigente dell'impresa. È, pertanto, su quest'ultima che ricadono le relative responsabilità compresa quella del controllo dei designati.

Andiamo ora ad analizzare, più in dettaglio, i rapporti tra il RPD | DPO ed i principali Organi e Funzioni di controllo. L'occasione è utile anche per alcune sintetiche riflessioni in riferimento ai rapporti tra il RPD | DPO e gli Organi sociali quali l'Assemblea dei Soci e gli Amministratori.

02. Il RPD | DPO nei rapporti con gli Organi sociali e di controllo

Rapporti con l'Assemblea dei Soci

Si può pensare probabilmente che con tale Organo un RPD | DPO non abbia mai a che fare durante la sua attività. Dipende però. Intanto, data la particolare struttura societaria della maggior parte delle imprese nazionali, spesso troviamo che sono i soci che amministrano le loro società, tra l'altro, con una ristretta composizione di persone e per lo più familiare. Ecco, allora, che il RPD | DPO, nei suoi contatti con chi ha la responsabilità primaria della governance si troverà ad illustrare quanto fatto, quanto suggerito e quanto c'è da fare. E le eventuali gravi criticità riscontrate. Farlo avendo davanti amministratori nonché soci può rappresentare un vantaggio posto, per fare un esempio, che eventuali sanzioni irrogate dalla Autorità di controllo per quelle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive riverbereranno sul patrimonio della società, cioè sulle "tasche" dei soci. Ecco allora che una caratteristica che potrebbe rappresentare una debolezza strutturale (le PMI italiane) potrebbe, al contrario, essere volta a vantaggio immaginando che amministratori/soci siano più "sensibili" al valore dato (e che si potrebbe ricavare) dall'essere compliant al GDPR e alla normativa nazionale.

Nei casi in cui i soci non siano anche amministratori potrebbe porsi con più forza il rapporto nella nomina del RPD | DPO. Perché pensare che questa sia prerogativa degli amministratori in carica? Negli articoli del GDPR non c'è alcun cenno a quali Organi degli enti (privati e pubblici) sia demandata la sua nomina (che significa, non lo si può dimenticare, una selezione e una scelta che, come tutte le altre azioni del Titolare, e se del caso anche del Responsabile, dovranno essere prontamente e preliminarmente motivate essendo ricomprese anch'esse nella accountability prevista dal GDPR).

Vuoi consultare il whitepaper completo?

[Iscriviti ad ASSO DPO >](#)

[Area riservata soci >](#)